



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 - Fax 0818710078 - e.mail: castellammaredistabia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 97/2008

**NORME DI SICUREZZA PORTUALE E DELLA NAVIGAZIONE PER LE UNITA' NAVALI
CHE EFFETTUANO ACCOSTI NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
CASTELLAMMARE DI STABIA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia

VISTA la propria ordinanza n°18/2003 del 16/04/2003 con la quale sono state stabilite alcune norme atte a garantire la sicurezza portuale e regolamentare la navigazione all'interno dei bacini portuali e nelle immediate adiacenze dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare, per quanto di specifica competenza di questa Autorità Marittima, le norme sopra richiamate con ulteriori disposizioni al fine di salvaguardare maggiormente la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della navigazione nei rispettivi ambiti portuali;

VISTO il D.Lgs. n°171 del 18.07.2005 "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172;

VISTI gli artt. 17,30,62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59,62,63,65 e 69 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Art. 1

L'art. 7 dell'ordinanza n°18/2003 in premessa citata è sostituito dal seguente:

ART.7) Il posto di ormeggio viene assegnato dal Comandante del Porto che potrà modificarlo in qualsiasi momento per esigenze di polizia e di sicurezza portuale. Le unità in ingresso e/o in uscita dal porto dovranno procedere alla minima velocità loro consentita per il governo, avendo cura di evitare di generare eccessivo moto ondoso all'interno del bacino portuale.

Le altre unità, comprese le unità da diporto ed i motopescherecci, in navigazione in prossimità delle navi adibite a servizio di linea dovranno parimenti procedere a velocità ridotta mantenendosi a distanza di sicurezza e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

In ogni caso, anche al di fuori dei casi sopra menzionati, la velocità in ambito portuale non dovrà essere superiore a 5 (cinque) nodi. Le eventuali violazioni al limite di velocità predetto potranno essere rilevate anche mediante l'ausilio di appositi dispositivi elettronici. Non sono soggetti a tali limitazioni i mezzi di soccorso, quelli della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia.

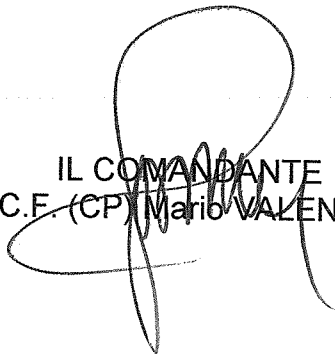
Nello specchio acqueo portuale e nella fascia di mare antistante l'imboccatura, per un'ampiezza di 300 mt. dai rispettivi fanali di segnalazione, è vietato l'ancoraggio, la pesca comunque esercitata, la balneazione, l'attività subacquea ed ogni altra attività marinara che possa recare intralcio e pericolo all'ingresso/uscita delle navi.

Art. 2- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it , nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Castellammare di Stabia, lì 03.09.2008



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mario VALENTE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

ORDINANZA N°18/03
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ATTENZIONE
LIMITE DI VELOCITA'
IN AMBITO PORTUALE

5 (CINQUE) NODI

VELOCITA' RILEVATA
ELETTRONICAMENTE

Le violazioni commesse dalle unità da diporto saranno punite ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del D.Lgs n.171 del 18.07.2005 mediante il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 207,00 ad euro 1033,00.